



Consulente e Formatore
in Sicurezza sul Lavoro

Specializzato settore Scolastico e P.A.

Contatti:

email: info@tommasobarone.it

cell/WhatsApp: [320 0764367](tel:3200764367)

website: www.tommasobarone.it

Sedi:

Milano: Via Mecenate n.105

Roma: Via Federico Rosazza n. 26

Modica: Via Sorda Sampieri n.128

Sassari: Viale Italia n 7/B

Scuola Pubblica:

ANALISI DEI RISCHI RESIDUI DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D. LGS 81/08)

VISTI E RICHIAMI NORMATIVI

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ("Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro"), con particolare riferimento:

- all'art. 18, comma 1, lett. a), in materia di obblighi del Datore di Lavoro;
- all'art. 28, relativo alla Valutazione dei Rischi;
- all'art. 41, comma 1, concernente la Sorveglianza Sanitaria;

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca vigente, con particolare riferimento:

- all'art. 28, relativo all'orario di servizio del personale docente;
- alla Tabella A relativa ai profili professionali del personale ATA;

VISTO il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità), nonché le note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5944/2025 e n. 8870/2025, in materia di tutela della maternità, interdizione dal lavoro e procedure amministrative semplificate, che svincolano tali provvedimenti da valutazioni discrezionali del Medico Competente scolastico;

PRESO ATTO del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato alla data odierna, nel quale i livelli di esposizione risultano determinati mediante algoritmi e metodologie validate (MoVaRisCh, ISO 11228, norme UNI EN applicabili a rumore e vibrazioni), rendendo i risultati misurabili, ripetibili e verificabili;

CONSIDERATO il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché i criteri di appropriatezza, proporzionalità ed economicità delle misure di prevenzione;

RITENUTA la necessità di prevenire ipotesi di danno erariale, evitando l'attivazione di servizi sanitari non obbligatori e non prescritti dalla legge, in assenza di presupposti oggettivi di rischio specifico, secondo il principio di contrasto alla c.d. "medicina difensiva";

ESAMINATI i programmi ministeriali di didattica applicata, i mansionari, i flussi di lavoro effettivi e l'organizzazione delle attività scolastiche, valutando i rischi sulla base di criteri oggettivi e parametrizzabili, nonché i rischi residui così come individuati nel DVR;

DISPONE al fine di tutelare concretamente salute dei lavoratori in modo oggettivo e verificabile, quanto segue.

1. Personale amministrativo: Il carico di lavoro è riorganizzato in relazione all'effettivo utilizzo del videoterminale da parte di ciascun operatore. Il DSGA vigila sul rispetto delle pause previste e sull'alternanza delle mansioni (front-office, archivio, attività telefonica), ai fini della tutela della salute dei lavoratori.

2. Collaboratori scolastici:

- **Rischio chimico:** obbligo di utilizzo di DPI idonei (guanti conformi alla norma EN 374), forniti dall'Amministrazione.
- **Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC):** è fatto divieto di sollevare carichi di peso superiore a 15 kg in assenza di ausili meccanici o di supporto di seconda persona; è obbligatorio l'uso degli ausili messi a disposizione.

3. Laboratori – personale tecnico e docenti ITP:

- **Rumore:** obbligo di utilizzo di DPI uditivi durante il funzionamento di macchinari con emissioni pari o superiori a 80 dB(A), secondo quanto previsto dal DVR.

4. Personale docente: In conformità al CCNL e al principio di effettività delle mansioni, è fatto divieto assoluto ai docenti di effettuare manovre di sollevamento totale degli alunni (Movimentazione Manuale dei Carichi). Tali operazioni competono esclusivamente al personale ausiliario o al personale specialistico appositamente assegnato.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria sarà attivata **esclusivamente** al verificarsi di modifiche oggettive dei rischi o per casi eccezionali certificati. Si precisa che la nomina del Medico Competente al di fuori dei casi tassativi di legge configura:

1. **Violazione dell'art. 5 della L. 300/1970** (Statuto dei Lavoratori), che vieta accertamenti sanitari non previsti dalla normativa.
2. **Danno Erariale**, per l'impiego di risorse pubbliche in servizi non obbligatori.
3. **Ammissione di Colpa**, potendo essere interpretata in sede giudiziaria come riconoscimento di un rischio che il DVR ha invece escluso.

Resta salvo il diritto del lavoratore di richiedere la visita straordinaria (art. 41 c. 2 lett. c) per disturbi correlati al lavoro, che sarà garantita tramite strutture pubbliche (INAIL/ASL) o medico incaricato *ad actum*.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è portato a conoscenza del RLS.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla revisione del presente provvedimento in caso di variazione delle condizioni oggettive di rischio (ad esempio: acquisizione di nuovi macchinari, modifiche organizzative, orarie o tecnologiche) o delle normative di riferimento.

§ GESTIONE MATERNITÀ (INFANZIA E PRIMARIA)

AUTOMATISMO AMMINISTRATIVO

Il D. Lgs 151/01 (Testo Unico sulla Maternità) impone la valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti. Tuttavia, le note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5944 dell'08/07/2025 e n. 8870 del 2025 definiscono l'interdizione dal lavoro per rischio biologico nella Scuola dell'Infanzia e Primaria come un automatismo amministrativo gestito direttamente tra Dirigente e ITL, esonerando l'Istituto da valutazioni discrezionali del Medico Competente.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sancito il principio della presunzione di rischio biologico intrinseco per il personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. Tale qualificazione giuridica comporta:

1. L'interdizione dal lavoro (*gestazione e post-partum fino a 7 mesi*) è un automatismo amministrativo.
2. L'istanza viene gestita direttamente tra il Dirigente Scolastico e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
3. La Nota INL n. 8870/2025 specifica che, per tali profili, l'Ufficio territoriale procede al rilascio del provvedimento sulla base della sola dichiarazione del Datore di Lavoro e del certificato ginecologico di gravidanza, esonerando esplicitamente l'Istituto dalla necessità di allegare il parere del Medico Competente.

CONCLUSIONI

La gestione della tutela della maternità per i gradi Infanzia e Primaria si configura come un adempimento amministrativo che opera "ex lege". Il DVR vigente recepisce tale automatismo, individuando il rischio biologico come condizione che determina l'allontanamento immediato (interdizione o cambio mansione ove possibile), senza necessità di sorveglianza sanitaria preventiva.

La sola presenza di personale femminile in età fertile nella Scuola dell'Infanzia e Primaria non genera l'obbligo di nomina del Medico Competente, in quanto la valutazione del rischio è normata a monte e la gestione dell'interdizione è sottratta alla discrezionalità sanitaria scolastica in favore della procedura amministrativa diretta ITL.

Intervento del medico competente: non richiesto.

§ DOCENTI DI SOSTEGNO

RISCHIO MMC

ANALISI DEL PROFILO CONTRATTUALE (CCNL)

Il profilo professionale del personale docente (art. 27 CCNL Istruzione e Ricerca) è giuridicamente incardinato sulle funzioni di insegnamento, educazione e progettazione didattica.

La normativa contrattuale (Tabella A del CCNL) attribuisce la mansione di *“ausilio materiale agli alunni portatori di handicap... nonché all'uso dei servizi igienici e alla cura dell'igiene personale”* esclusivamente ai Collaboratori Scolastici (Profilo CS) e, per i casi più complessi, agli Operatori Socio-Sanitari (OEPA/OSS) forniti dall'Ente Locale.

Tabella Sinottica delle Competenze (Fonte CCNL Scuola):

Mansione	Collaboratore Scolastico (ATA)	Docente di Sostegno
Didattica e Inclusione	NO	SÌ (Art. 27 CCNL)
Assistenza di base (Igiene)	SÌ (Tabella A CCNL)	NO
Spostamento fisico alunno	SÌ (Tabella A CCNL)	NO

Sottoporre a Sorveglianza Sanitaria sistematica un docente per il rischio “Movimentazione Manuale Carichi (Alunni)” costituirebbe un atto amministrativo illegittimo, in quanto il Datore di Lavoro/DS certificherebbe formalmente di aver adibito il lavoratore a mansioni inferiori (demansionamento) proprie del profilo esecutivo ATA, esponendo l'Amministrazione a contenzioso per violazione dell'art. 2103 c.c.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

1. In caso di necessità di spostamento dell'alunno non deambulante, il docente deve richiedere l'intervento immediato del Collaboratore Scolastico o dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) assegnato.
2. In caso di situazioni di emergenza/pericolo imminente (es. evacuazione), l'intervento di soccorso del docente non costituisce "mansione" ma "stato di necessità" (art. 54 c.p.), e come tale è tutelato.
3. Il Dirigente dispone che i Collaboratori Scolastici ricevano formazione specifica e idonei ausili (sollevatori) per tali manovre.

CONCLUSIONI

Il rischio MMC per il personale docente è insussistente “de jure” (per contratto). Fatta salva la richiesta di visita straordinaria (art. 41 c. 2 lett. c) per patologie individuali che richiedano adattamenti ergonomici della postazione didattica (es. sedia, cattedra), ma non l'idoneità alla movimentazione carichi, che resta esclusa dalle mansioni.

§ PERSONALE DOCENTE E TECNICO/ITP

LABORATORI/AULE ATTREZZATE

PRINCIPIO DI VALUTAZIONE

La normativa vigente (D. Lgs 81/08) impone la valutazione del Rischio (probabilità di danno ponderata per il tempo di esposizione) e non del solo Pericolo intrinseco.

L'errore interpretativo comune è equiparare l'attività di "laboratorio didattico" a quella di un reparto di produzione industriale. Nelle scuole, il Tempo di Esposizione è strutturalmente diluito dalle esigenze didattiche (spiegazioni teoriche, appelli, cambi ora, turnazione studenti) che abbattano i valori medi di esposizione.

L'analisi dei carichi di lavoro si basa sugli obblighi contrattuali vigenti (art. 28 CCNL Scuola).

PERSONALE DOCENTE

Il profilo professionale del docente (art. 27 CCNL) è incardinato esclusivamente sulle funzioni di insegnamento, educazione e progettazione didattica. Nessun articolo del CCNL prevede, per il personale docente (curricolare o di sostegno), mansioni di "assistenza materiale", "trasporto fisico" o "cura dell'igiene personale" dell'alunno. L'attribuzione di tali mansioni configurerebbe un demansionamento e una violazione del profilo professionale.

RISCHIO MMC

Il rischio MMC per il personale docente è neutralizzato a monte dall'organizzazione del lavoro e dal rispetto delle competenze contrattuali. Non sussiste obbligo di Sorveglianza Sanitaria per rischio non proprio della mansione.

DISPOSIZIONE

È fatto divieto assoluto al personale docente di svolgere attività di movimentazione carichi (es. spostamento armadi, sollevamento alunni), tali mansioni competono esclusivamente ai collaboratori scolastici o al personale tecnico preposto.

RISCHIO FISICO: RUMORE E VIBRAZIONI

• **Parametro Normativo:** L'obbligo di sorveglianza sanitaria scatta esclusivamente, ai sensi degli artt. 188, 196 e 204 del D. Lgs. 81/08, nel caso in cui il livello di esposizione giornaliera personale superi:

- **Rumore:** $L_{EX,8h} > 85 \text{ dB(A)}$ (Valore Superiore di Azione)
- **Vibrazioni:** $A(8) > 0,5 \text{ m/s}^2$

Chiarimento Interpretativo: l'errore interpretativo ricorrente consiste nel valutare esclusivamente il rumore o la vibrazione alla fonte (macchinario), anziché l'effettiva esposizione personale del lavoratore. Il legislatore non prende in considerazione il picco istantaneo di emissione della macchina, bensì il livello medio di esposizione personale ponderato sul tempo di esposizione.

ANALISI OPERATIVA

• **Calcolo dell'esposizione giornaliera:** Anche in presenza di macchinari con livelli di emissione elevati (ad es. trattore agricolo, pialla, macchine utensili con $L_{Aeq} \approx 94 \text{ dB(A)}$), il calcolo dell'esposizione personale $L_{EX,8h}$ dimostra il mancato superamento delle soglie di legge per le seguenti motivazioni tecniche:

- **Tempo di esposizione:** L'attività didattica laboratoriale prevede l'utilizzo delle macchine per frazioni temporali limitate (indicativamente 30–60 minuti), nell'ambito di un orario di servizio settimanale di 18 ore, alternate a fasi di spiegazione teorica con macchine spente.

- **Calcolo matematico dell'esposizione:** Un'esposizione a 94 dB(A) per 30 minuti, normalizzata su 8 ore lavorative, determina un valore di $L_{EX,8h}$ pari a circa 82 dB(A). L'utilizzo obbligatorio dei DPI uditivi (cuffie con SNR 20 dB) riduce ulteriormente il valore percepito all'orecchio a circa 62 dB(A), riducendo il rischio a livelli trascurabili e comunque inferiori alle soglie di azione previste dalla normativa vigente.

VIBRAZIONI

La valutazione del rischio vibrazioni è stata effettuata mediante stima tecnica, basata su dati di letteratura tecnica e banche dati INAIL, tenuto conto dell'uso saltuario di mezzi agricoli o utensili vibranti e della brevità dei tempi di esposizione, che non determinano il superamento del valore di azione $A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$.

RUMORE

CALCOLO TECNICO

SCENARIO CRITICO: MACCHINA > 90dB; Si ipotizza l'utilizzo di un macchinario ad alta emissione sonora (es. pialla o trattore):

- **Rumore alla fonte (L_{Aeq}):** 94 dB(A)
- **Tempo di utilizzo effettivo (T_e):** 0,5 ore (30 minuti)
- **Tempo di riferimento (T_0):** 8 ore giornaliere (*i docenti come da CCNL ne fanno meno*)

Formula di normalizzazione logaritmica:

$$L_{EX,8h} = L_{Aeq} + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{T_e}{T_0} \right)$$

Sostituzione dei valori:

$$\begin{aligned} L_{EX,8h} &= 94 + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{0,5}{8} \right) \\ L_{EX,8h} &= 94 + 10 \cdot \log_{10} (0,0625) \\ L_{EX,8h} &= 94 - 12 = \mathbf{82 \text{ dB(A)}} \end{aligned}$$

- **Analisi del risultato:** Il valore di esposizione giornaliera risulta pari a **82 dB(A)**, inferiore al Valore Superiore di Azione (85 dB(A)), anche in assenza di DPI.
- **Effetto dei DPI:** L'utilizzo di cuffie antirumore con **SNR standard 20–25 dB** consente una riduzione dell'esposizione percepita all'orecchio fino a circa **62 dB(A)**.

VALUTAZIONE SU BASE SETTIMANALE – ART. 191 D. LGS. 81/08

Considerata la variabilità dell'attività lavorativa del personale docente e degli ITP, nei casi complessi il parametro di riferimento applicabile è il **Livello di Esposizione Settimanale ($L_{EX,w}$)**.

SCENARIO DI PICCO

- $L_{Aeq} = 94 \text{ dB(A)}$
- **Utilizzo: 2 ore continuative in una singola giornata**
 1. Il valore teorico giornaliero risulta pari a circa **88 dB(A)**.
 2. Nei restanti giorni l'esposizione è nulla o trascurabile.
 3. La media energetica settimanale determina:

$$L_{EX,w} \approx 81 \text{ dB(A)}$$

- **Esito:** Il valore settimanale risulta inferiore al Valore Superiore di Azione. Non sussiste obbligo di sorveglianza sanitaria.

INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO E RESPONSABILITÀ

Al fine di garantire la validità legale del calcolo sopra esposto, il Dirigente Scolastico ne prende atto nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi e ne assicura l'applicazione attraverso l'organizzazione delle attività e la vigilanza sull'uso dei DPI, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08.

CONCLUSIONI

1. **Limitazione organizzativa:** È fatto divieto di utilizzo di macchinari rumorosi (>80 dB(A)) per tempi eccedenti le esigenze strettamente didattiche. L'organizzazione delle attività pratiche dovrà garantire che l'esposizione cumulativa non superi le 12 ore settimanali per singolo docente, in coerenza con l'art. 191 del D. Lgs. 81/08.
2. **DPI uditivi:** È fatto obbligo tassativo di indossare dispositivi di protezione uditiva (cuffie o inserti conformi) durante tutte le fasi di accensione e utilizzo delle macchine, indipendentemente dalla durata dell'attività.

Fatto salvo l'obbligo di fornire a tutti i lavoratori DPI uditivi con SNR standard 20–25 dB, l'esposizione al rumore, valutata su base giornaliera o settimanale, non raggiunge le soglie di azione previste dalla normativa vigente e non comporta l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

RISCHIO CHIMICO: LABORATORI/AULE ATTREZZATE

Art. 223 e 224 D. Lgs 81/08: L'obbligo di sorveglianza sanitaria decade se il rischio è valutato come *“basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”*.

ANALISI OPERATIVA

- L'uso di reagenti o fitosanitari avviene in quantità “esigue” e per “semplici esercitazioni pratiche”, l'uso sono “da laboratorio” (grammi/millilitri), non industriali, non per cicli produttivi intensivi, continuativi.
- È vietato l'uso di cancerogeni/mutageni (H350/H340) senza cappa di aspirazione certificata.
- L'applicazione degli algoritmi di calcolo validati (es. MoVaRisCh, InfoRisk), in relazione ai quantitativi didattici impiegati, classifica il rischio residuo come “irrilevante per la salute”.

LABORATORI CUCINA E SALA

- **ANALISI DEL RISCHIO:** I rischi presenti in questi ambienti (tagli, scottature, scivolamenti) sono di natura infortunistica (sicurezza), non di natura igienico-ambientale (Salute/Medico Competente). Non sussiste il rischio di malattia professionale da gesti ripetitivi ad alta frequenza tipici delle catene di montaggio o delle cucine industriali massive.
- **MMC:** Salvo casi di movimentazione carichi ripetitiva e abituale, non riscontrata nelle mansioni didattiche previste dai programmi ministeriali, non sussistono i presupposti per l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

DETERMINAZIONE

Alla luce delle evidenze e dei vincoli organizzativi (limite temporale 30 min, divieto MMC, obbligo DPI):

- **Rumore/Vibrazioni:** l'uso didattico frazionato diluisce l'esposizione media giornaliera ($L_{EX,8h}$) sistematicamente sotto la soglia di azione.
- **Chimico:** L'uso di quantità minime e la discontinuità delle operazioni determinano un rischio “Irrilevante”.

CONCLUSIONI

L'esposizione di natura "didattica" al rischio rumore, vibrazioni e chimico restano sotto i valori d'azione in ragione della natura didattica e frazionata delle attività. Le mansioni di movimentazione carichi non competono al personale docente. Non si procede ad attivare la sorveglianza sanitaria. Resta salva la facoltà del dipendente di richiedere visita straordinaria (art. 41 c. 2) in presenza di patologie certificate che possano essere aggravate dalle attività laboratoriali residue.

fac simile

§ COLLABORATORI SCOLASTICI

Criteri di Valutazione: Si applicano esclusivamente criteri scientifici validati e oggettivi, escludendo valutazioni soggettive non supportate da evidenze tecniche.

RISCHIO CHIMICO

L'art. 224, comma 2, del D. Lgs 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria non si applica se il rischio è "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute".

PULIZIE E IGIENIZZAZIONE: PRODOTTI E MODALITÀ D'USO

Dall'esame delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) dei prodotti in uso e poste agli atti, emerge quanto segue:

1. **Tipologia dei Prodotti:** Si utilizzano esclusivamente detergenti commerciali standard o concentrati a basso impatto, provvisti di marcatura CE e conformi al Regolamento REACH/CLP. È certificata l'assenza di agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B (H350/H340).
2. **Modalità di Esposizione:** L'attività di pulizia non è a ciclo continuo (come in un'industria chimica) ma frazionata durante il turno di lavoro. L'utilizzo sistematico dei Dispositivi di Protezione Individuale (guanti in nitrile/lattice conformi EN 374) abbate il rischio da contatto cutaneo.

Per quanto attiene il "Rischio Chimico", la formula del "Rischio" non è dato solo dalla sostanza, ma dall'esposizione.

$$R = P \times E$$

(Rischio = Pericolo x Esposizione)

- **Variabile P (Pericolo):** A scuola si usano detergenti commerciali (codici H315, H319 - Irritanti). Non si usano H350 (Cancerogeni) o H340 (Mutageni). **Il valore P è basso.**
- **Variabile E (Esposizione):** Il tempo di contatto effettivo con il prodotto, considerando la diluizione in acqua (secchio) e l'uso di guanti, è discontinuo, **frazionato**.

Valutazione tramite applicazione dell'algoritmo **MoVaRisCh** (Modello di Valutazione Rischio Chimico):

- bassa pericolosità delle miscele (principalmente irritanti H315/H319);
- quantità irrisoria (< 10 litri/settimana);
- discontinuità d'uso (tempo di contatto frazionato, intermittente);
- volatilità è bassa (liquidi, non gas)
- uso sistematico dei DPI (guanti in nitrile/lattice certificati EN 374) forniti dall'Amministrazione;

Esito Algoritmo: "Rischio Irrilevante per la salute".

Conseguenza Legale: Art. 224 c. 2 D. Lgs 81/08 → Nessuna Sorveglianza Sanitaria.

Disposizione: Vigè l'obbligo tassativo per il personale di utilizzare i DPI (guanti in nitrile/lattice certificati EN 374) forniti dall'Amministrazione durante ogni operazione di pulizia. Il mancato uso costituisce violazione delle direttive di sicurezza.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)

Le mansioni del Collaboratore Scolastico prevedono la movimentazione di arredi leggeri (banchi, sedie) e materiali di pulizia, principalmente in operazioni di riassetto aule o pulizie straordinarie.

Dall'analisi dei cicli lavorativi emerge:

1. **Occasionalità:** Tali operazioni (es. riassetto aule, pulizie straordinarie) non costituiscono l'attività prevalente del turno (art. 168 D. Lgs 81/08).
2. **Pesi:** I carichi sollevati rientrano nei limiti raccomandati (25 kg per gli uomini, 20 kg per le donne) e non prevedono frequenze elevate.
3. **Indice di Rischio:** calcolo effettuato secondo la norma tecnica ISO 11228-1 (Metodo NIOSH).

FORMULA DELL'INDICE DI SOLLEVAMENTO (IS)

L'Indice di Sollevamento (IS) viene calcolato come:

$$IS = \frac{LC \cdot HM \cdot VM \cdot DM \cdot AM \cdot FM \cdot CM}{RWL}$$

Dove:

- **LC** = peso del carico (kg)
- **HM** = moltiplicatore orizzontale (distanza tra il carico e il corpo)
- **VM** = moltiplicatore verticale (altezza del sollevamento)
- **DM** = moltiplicatore di distanza verticale (differenza tra altezza di presa e altezza di rilascio)
- **AM** = moltiplicatore di asimmetria (angolo di rotazione del busto)
- **FM** = moltiplicatore di frequenza (numero di sollevamenti al minuto)
- **CM** = moltiplicatore di durata/continuità del compito
- **RWL** = limite di peso raccomandato (25 kg uomo / 20 kg donna)

Interpretazione dei valori:

$IS < 0,85 \rightarrow$ fascia verde, assenza di rischio significativo

$0,85 \leq IS \leq 1,0 \rightarrow$ attenzione, rischio moderato

$IS > 1,0 \rightarrow$ rischio elevato, scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria

ESEMPIO DI CALCOLO

- **Oggetto:** arredi leggeri (sedie scolastiche); materiali di pulizia
- **Peso stimato:** 3,5 – 5,0 kg
- **Frequenza:** breve periodo concentrato, tipicamente a fine giornata
- **Limite di peso donna:** 20 kg

RISULTATO

Poiché il peso (ca. 4 kg) è drasticamente inferiore alla Costante di Peso (20 kg per le donne), anche applicando i moltiplicatori di frequenza, il rapporto base risulta pari a 0,2 ($IS \approx 0,2 < 0,85$). Volendo anche applicare i demoltiplicatori più severi per asimmetria, frequenza e fattore età (invecchiamento della forza lavoro), il risultato finale dell'Indice di Sollevamento (IS) rimane matematicamente nella Fascia Verde ($< 0,85$), indicando assenza di rischio biomeccanico e insussistenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Per far scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'Indice di Sollevamento (IS) deve essere $> 1,0$ (o $0,85$ per cautela).

DISPOSIZIONI

1. È fatto **DIVIETO** di sollevare manualmente carichi superiori a 15 kg senza l'ausilio di carrelli o la collaborazione di un secondo operatore.
2. Per i carichi pesanti (es. scatoloni, risme carta massive, banchi doppi), è **OBBLIGATORIO** l'uso degli ausili meccanici (carrelli) in dotazione.

CONCLUSIONI

In assenza di un indice di rischio NIOSH superiore alla soglia di azione e in assenza di patologie pregresse certificate che richiedano limitazioni, non sussiste l'obbligo di visite mediche periodiche. Resta fermo l'obbligo per il lavoratore di segnalare tempestivamente al DL/DS eventuali patologie sopraggiunte che richiedano limitazioni alla mansione, nel qual caso si provvederà all'invio a visita medica (presso INAIL o MC nominato *ad hoc*).

fac simile

§ PERSONALE AMMINISTRATIVO (DSGA e Assistenti)

DEFINIZIONE NORMATIVA E FATTORI DI RISCHIO

L'art. 173 del D. Lgs. 81/08 definisce “videoterminalista” il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. Secondo le Linee Guida INAIL (2022), i principali fattori di rischio per la salute derivano da:

1. **Staticità della postura:** mantenere una posizione fissa per lunghi periodi affatica il sistema muscoloscheletrico e riduce la circolazione.
2. **Fissità dello sguardo:** concentrare lo sguardo su distanze ravvicinate riduce la frequenza di ammiccamento, causando affaticamento visivo e secchezza oculare.

IL “LAVORO MISTO”

L’organizzazione del lavoro si basa sul principio del “Lavoro Misto”, alternando attività al VDT, gestione cartacea e front-office. Questo approccio permette di:

- **Interrompere la staticità posturale**, attraverso movimenti necessari per attività d’ufficio (archivio, sportello, consegna documenti).
- **Alternare la distanza focale**, distogliendo lo sguardo dallo schermo per interagire con

ANALISI PER AREE FUNZIONALI

La valutazione del rischio è condotta per Gruppi Omogenei di Mansioni (Piano delle Attività DSGA). Le fasce di ricevimento pubblico (es. 10:00-12:00, per un totale di 10 ore settimanali) sono considerate periodi NO-VDT, poiché l’attività principale consiste in ascolto e gestione verbale dell’utenza, interrompendo l’impegno visivo statico.

MISURE ORGANIZZATIVE

L’attività amministrativa scolastica, per sua natura, presenta una poliedricità strutturale che assicura:

- **Assenza di monotonia di funzione**, poiché durante le fasce di sportello non è possibile concentrare l’intero orario su data entry continuativo.
- **Esposizione media al VDT** che non supera le 4 ore giornaliere continue (20 ore settimanali). Eventuali picchi sono compensati da pause attive o cambi mansione.
- **Interruzioni fisiologiche della focalizzazione**, con distogliere periodicamente lo sguardo dallo schermo, anche alla presenza di colleghi nello stesso locale.

CALCOLO DELL’ESPOSIZIONE (SINTESI PER AREE)

Area Funzionale	Mansioni Tipiche	Ore Totali	Ore VDT Teoriche	Misure Preventive / Ordini di Servizio	Ore VDT Finali	Esito
Didattica / Alunni	Iscrizioni, fascicoli, sportello famiglie	36	18	Front-office frammentato	18	SOTTO SOGLIA
Contabilità / Bilancio	Mandati, fatture, ordini, inventario	36	21	Gestione Archivio di Deposito min. 2h/sett	19	SOTTO SOGLIA
Personale / Docenti	Contratti, SIDI, Passweb	36	28	Rotazione obbligatoria su sportello o archivio fisico min. 9h/sett	19	SOTTO SOGLIA
Protocollo / Affari Generali	Protocollo, PEC, smistamento	36	32	Back-office fisico, gestione cancelleria e fotocopie min. 13h/sett	19	SOTTO SOGLIA

CONCLUSIONE

L'alternanza strutturale tra VDT e mansioni fisiche, unita alla rotazione obbligatoria delle attività, garantisce che nessun operatore superi la soglia di abitudine delle 20 ore settimanali.

Di conseguenza, non sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria sistematica, restando comunque tutela individuale per eventuali visite straordinarie richieste dal lavoratore (art. 41 c.2 lett. c D. Lgs. 81/08).

fac simile